

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvato con DCP n. 32 del 16 marzo 2010

Aggiornato alla DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio della Provincia di Cremona ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
2. La Commissione è l'**organo tecnico-consultivo** che ha il compito di **esprimere pareri obbligatori, non vincolanti**, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite alla Provincia dall'art. 80 comma 3 della summenzionata legge regionale n. 12/2005.

Art. 2 - Competenze della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, è competente ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia, nelle seguenti materie:
 - 1.1. attività estrattiva di cava, di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, articolo 80, della legge regionale n. 12/2005
 - 1.2. strade di interesse provinciale;
 - 1.3. interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i. (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge n. 57/2001), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 80 della legge regionale n. 12/2005
 - 1.4. linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.
 - 1.5. opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale n. 26 del 2003.
2. La Commissione si esprime **obbligatoriamente**:
 - 2.1. in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione di sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs 42/2004, di cui alla competenza dell'ente presso il quale è istituita;
 - 2.2. in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero dei sottotetti di cui all'art. 64, comma 8, della legge regionale n. 12/2005 ;
 - 2.3. in merito al giudizio paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n.8/951 del 19/01/2010;
 - 2.4. in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

Alla Commissione per il Paesaggio può essere altresì richiesto un **parere consultivo**:

1. sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge regionale 11/03/2005 n. 12;

2. sui piani attuativi.

Art. 3 - Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da un numero massimo di 9 componenti compreso il Presidente, fra cui il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti, Dirigenti interni all'Ente, professionisti iscritti agli Albi Professionali, tutti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale e dal Segretario nominato ai sensi dell'art. 7.
2. Il Presidente della Commissione, nominato dal Presidente della Provincia, dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, così come stabilito dalla d.g.r. n° 8/7977.
1. I componenti della Commissione devono essere scelti, sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata d.g.r. n° 8/7977, tra candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Art. 4 - Nomina della Commissione e incompatibilità

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dal Presidente della Provincia, previa istruttoria effettuata dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e trasporti e comparazione dei curriculum presentati dagli interessati .
2. Il Presidente della Commissione, una volta avvenuta la nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio, ne designa il Vicepresidente e , nella prima seduta, può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica provinciale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione_Paesaggio coloro che siano anche membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico edilizio).

Art. 5 - Convocazione della Commissione

- 1 La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente
- 2 L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
- 3 Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
- 4 L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
- 5 Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche
- 6 Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, gli istruttori della pratica, i Dirigenti e i funzionari dei Settori che hanno competenza nelle materie indicate all'art. 2.

Art. 6 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini fino al 4° grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

Art. 7 - Attività di segreteria della Commissione

1. Il Segretario della Commissione è nominato dal Presidente della Commissione, partecipa alle sedute della Commissione e procede all'invio delle convocazioni delle sedute. L'individuazione di tale professionalità deve avvenire considerato sia il titolo di studio e l'esperienza in materia che il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri Settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario della stessa.

Art. 8 - Funzionamento

1. La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
3. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione, senza diritto di voto, al tecnico del Comune o dei Comuni nel cui territorio ricade l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica.
4. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, nella successiva seduta utile da convocarsi entro e non oltre i quindici giorni successivi.
5. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto e al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla "struttura tecnica" o dalla professionalità all'uopo designata dall'Ente.
6. La Commissione ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

Art. 9 - Criteri per l'espressione del parere.

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, anche in riferimento agli artt. 146 e 147 del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
 - le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico-ambientale del PTCP;
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal PTCP;
 - la compatibilità rispetto al progetto di rete ecologica provinciale;
 - il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, valutato nelle sue componenti compositive-estetiche percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
 - razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
 - la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati;
 - la compatibilità degli interventi di carattere paesaggistico relativi ai boschi, alla disciplina vigente di carattere forestale ed in particolare agli aspetti concernenti alla salvaguardia del valore del bosco ed alle compensazioni per la sua trasformazione, determinati dal D.Lgs 227/'01 e dalle conseguenti disposizioni regionali. La valutazione rispetto agli interventi da realizzarsi nei boschi ubicati nei Parchi regionali, ricadenti sul territorio provinciale, verrà effettuata sulla base dei medesimi criteri;
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" (DGRL n. IX/2727 del 22 dicembre 2011) e delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGRL n. 7/11045 del 8 novembre 2002);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n.8/951 del 19/01/2010, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed eventualmente nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.-

3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni emanate dalla Regione Lombardia:
- Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, assunti con DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011;
 - "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
 - "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità" di cui alla DGR n. 8/8837 del 30 dicembre 2008;
 - legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
 - Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 ed entrato in vigore dal 17 febbraio 2010;
 - Direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR n. 6/48740 del 29 febbraio 2000;
 - Legge Forestale n° 31 del 5 Dicembre 2008 Testo unico delle Leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale D.Lgs. 227/2001 e DGR 8/675 del 21 Settembre 2005 e s.m.i. e del PIF Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona;
 - Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e della DGRL n. IX/3298 del 18/04/2012 "Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia;
 - DGRL n. 8/10974 del 30/12/2009 "Linee guida per la progettazione paesistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
4. In relazione alle diverse fattispecie oggetto di autorizzazione, la documentazione da presentare è quella indicata nell' **Allegato 1**, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 10 - Durata della Commissione e sostituzione componenti

1. La Commissione rimane in carica per una durata pari al mandato del Presidente della Provincia e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui all'art. 4.

Art. 11 – Indennità e rimborsi

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.